



Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Approvazione “Regolamento per l’affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria”.

Premesso che:

- il “Regolamento per l’affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria” si applica allo svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, ivi inclusi quelli di ingegneria, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea identificate dalla normativa vigente e con riferimento alle quali la stazione appaltante non accerti l’esistenza di un interesse transfrontaliero;
- la bozza di regolamento è stata presentata agli organi collegiali di governo dell’Ateneo nelle sedute del 29 aprile scorso e le relative deliberazioni hanno disposto che il testo regolamentare fosse portato all’attenzione delle articolazioni amministrative di riferimento al fine di fornire il loro apporto valutativo e proporre eventuali osservazioni e integrazioni al testo elaborato, entro il termine di 15 giorni dalla data delle sedute, al fine del suo esame nelle prossime adunanze degli Organi Collegiali;
- in seguito, con nota prot. n. 57407/2024, la bozza è stata diffusa ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti, ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti didattici, richiedendo alle strutture in indirizzo di rispondere entro il termine di 15 giorni dalla data delle predette sedute (29 aprile 2024), formulando eventuali considerazioni;
- sono pervenute alcune proposte di modifica relative alla bozza regolamentare in oggetto, per cui al fine di analizzare le osservazioni formulate ed effettuare gli opportuni approfondimenti, con delibera del Senato Accademico prot. n. 6884 del 28 maggio 2024, è stata designata un’apposita Commissione istruttoria così composta:
 - ✓ Direttori di Dipartimento: Proff. Alessio Lo Giudice, Francesco Abbate e Michele Limosani;
 - ✓ Segretari amministrativi: Dott.ri Giuseppa La Spada, Girolamo Barbera e Francesco Siracusa;
 - ✓ Attività Negoziale: Dott.ssa Antonella Maisano
 - ✓ Amministrazione: Direttore Generale e Prof. Antonio Saitta.
- la Commissione si è riunita il 19 giugno 2024 con il supporto della Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile della Segreteria Tecnica Attività Regolatorie, e del Prof. Letterio Donato, formulando una versione condivisa da tutti i suoi componenti;
- nel corso delle Sedute del 25 giugno 2024, il Senato Accademico ha apportato le seguenti ulteriori modificazioni:
 - ✓ “agli artt. 7 e 8 comma 1 punto a), in riferimento all’appalto per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, viene modificato l’importo in € 10.000,00;
 - ✓ agli artt. 7 e 8 comma 1 punto b), in riferimento all’appalto per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, viene modificato l’importo in €

- 10.000,00; - agli artt. 7 e 8 comma 1 punto c) al secondo periodo, la parola "alinea" viene sostituita con la parola "punto";
- ✓ l'art. 9 comma 1 secondo periodo, viene così modificato: "La ricorrenza di tale presupposto, indifferibile ai fini della legittima operatività della deroga, va analiticamente motivata dal Responsabile Scientifico mediante relazione con specifico riferimento ad almeno uno dei seguenti requisiti..."
 - nella fase di discussione del Punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2024 relativo all'approvazione del Regolamento di che trattasi, il Collegio dei revisori dei Conti ha chiesto il rinvio della trattazione del punto per maggiori approfondimenti;
 - a seguito della disamina del testo regolamentare, il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n.14/2024 prot.n. 83711 del 1° luglio 2024, ha espresso le proprie perplessità in ordine:
 1. *"alla previsione contenuta nell'articolo 3 dello schema, nella parte in cui dispone la possibilità di invito di operatori economici già affidatari di un contratto da parte dell'Ateneo non solo successivamente all'affidamento di un contratto analogo ad altri operatori ma anche allorché siano semplicemente decorsi dodici mesi dal precedente affidamento o sia scaduto il contratto precedentemente stipulato per lo stesso settore merceologico o per la stessa categoria di opere; disposizione che si appalesa di dubbia coerenza con il richiamato principio di rotazione per come declinato dall'art. 49 del vigente Codice;*
 2. *al dettato contenuto nell'articolo 9, che, non conformemente alla norma primaria e in antinomia con lo stesso articolo 3, comma 5, dello schema, contempla una deroga al principio di rotazione in relazione agli acquisiti inerenti alla ricerca scientifica; ciò nonostante la stessa Authority di settore – da ultimo con l'Atto del Presidente dell'Anac del 13 marzo 2024 – richieda che, anche ai lumi del vigente Codice, constino, ai fini della eventuale deroga, le condizioni della struttura del mercato, dell'effettiva assenza di alternative e dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte del precedente contratto (condizioni che debbono, per consolidati orientamenti, cumulativamente e non solo alternativamente ricorrere) e, comunque, in difetto della menzione della/e disposizione/i di settore, ove esistente/i, che consenta/consentano di operare in deroga nei termini prospettati nello schema di regolamento;*
 3. *alla recente modifica prospettata dal CdA, che ha dato luogo alla sostituzione, nel corpo degli articoli 7 e 8 dello schema, dell'importo di euro 5.000,00 con quello di euro 10.000,00.;"*
 - inoltre, il Collegio chiede che *"venga esplicitata la ratio sottesa alla determinazione (in generale consentita già dalle Linee Guida n. 4/2019 dell'Anac) delle fasce d'importo di cui all'articolo 3, comma 3"*;

Considerato che:

- in merito alle perplessità espresse dal Collegio sono state apportate le seguenti modificazioni;
 - ✓ in riferimento all'art. 3 occorre puntualizzare che la previsione regolamentare risulta più restrittiva rispetto al dettato normativo, in quanto prevede l'attuazione del principio di rotazione dopo un singolo affidamento, per cui, al fine di bilanciarne il rigore, è stato individuato il periodo temporale di 12 mesi dal precedente affidamento o, per i contratti ad esecuzione continuata, la scadenza di quello precedentemente stipulato per lo stesso settore merceologico ovvero la categoria di opere, per poter affidare un nuovo contratto. In ogni caso, al fine di aderire compiutamente al dettato normativo di cui all'art. 49 del d.lgs. n.36/2023,

- si propone di sostituire il comma 2 dell'art. 3 con la seguente formulazione: *“In attuazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.”*;
- ✓ all'art. 9 si propone di sostituire le parole: *“ad almeno uno dei seguenti requisiti”* con le seguenti: *“alle condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del d.lgs. n.36/2023 nonché ad almeno una delle ulteriori condizioni”*;
 - ✓ in merito alle modifiche apportate dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 2024 agli artt. 7 e 8 del testo regolamentare, si rinvia alla relativa deliberazione che evidenzia gli interventi correttivi e integrativi apportati dal suddetto organo;
 - ✓ riguardo alla *ratio* sottesa alla determinazione delle fasce d'importo di cui al comma 3, comma 3, si evidenzia che la predetta formulazione è in linea con il disposto di cui al comma 3 dell'art. 49 del d.lgs. n.36/2023 che testualmente così recita: *“La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (...)”*;
 - ✓ inoltre, la predetta disposizione dà attuazione al disposto dell'art. 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo il quale *“Le stazioni appaltanti (...) perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”*. Il principio del risultato, infatti, secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, *“costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”*. Il parere dell'ANAC FUNZ. CONS 13/2024 evidenzia che l'art. 48, comma 1, del Codice, recante la disciplina comune applicabile ai contratti sottosoglia, richiama il principio del risultato e, altresì, ha indicato che, in tali casi, l'esigenza di ricorrere alle procedure ordinarie deve essere adeguatamente motivata con riferimento all'esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza, al fine di non determinare l'aggravamento della procedura concorsuale;

Visto:

- il vigente Statuto di I emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 e ss.mm.e ii.;
- il vigente Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18.02.2016;
- il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le cui ultime modificazioni sono state emanate con D.R. n. 3709 del 14 gennaio 2022;
- la bozza di Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico:

- di approvare il *“Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria”*, modificato a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, il cui testo aggiornato è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Allegato:

- Testo *“Regolamento per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria”*.

Il Responsabile della struttura proponente

Il Direttore Generale

Avv. Francesco Bonanno

(firmato digitalmente)